

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1976

Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si differenzia dalle altre Amministrazioni a carattere puramente burocratico e per certi versi anche dalle altre Amministrazioni autonome, erogatrici di servizi, per il fatto che essa ha una natura prettamente industriale e commerciale, essendo preposta alla produzione di sali e tabacchi, nonchè alla commercializzazione del prodotto finito.

Ne deriva che l'Amministrazione dei monopoli ha necessità di agire con snellezza e speditezza per la soluzione di problemi afferenti al reclutamento del personale.

L'esperienza acquisita, in particolare in questi ultimi anni, ha dimostrato però che dal momento in cui si verifica la disponibilità di un posto di lavoro e viene accertata la necessità di coprirlo (articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249), al momento in

cui detto posto può essere occupato, intercorre un lasso di tempo talmente notevole (mediamente non meno di due anni) da frustrare del tutto le esigenze produttive e commerciali cui innanzi si è fatto cenno, le quali impongono, invece, la più sollecita assunzione del lavoratore.

Appare pertanto indispensabile snellire, semplificare e rendere celeri il più possibile le procedure in materia di assunzione di personale.

Inoltre, in questa sede, si ravvisa anche la necessità di prevedere l'aumento dell'attuale dotazione organica degli operai specializzati e qualificati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, divenuta ormai insufficiente rispetto all'effettivo fabbisogno di mano d'opera in conseguenza del rapido progresso tecnologico e della pressochè completa meccanizzazione degli impianti.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti e delle lavorazioni, congiunti ad una produzione spinta ai massimi livelli per fronteggiare una richiesta dei prodotti del Monopolio in continua espansione.

Finora, a tale carenza l'Azienda ha cercato di supplire facendo ricorso all'attribuzione di mansioni della categoria superiore ai propri dipendenti, operando, di fatto, uno slittamento verso le categorie salariali professionalmente più qualificate, allo scopo di assicurare comunque la funzionalità dei gruppi di impianti più complessi e di maggiore produttività.

Tali assegnazioni non possono, peraltro, ulteriormente disporsi dato che, oltre a non essere più accettate dagli interessati e dalle stesse Organizzazioni sindacali (in quanto avrebbero dovuto avere carattere di temporaneità), hanno, di fatto, comportato il superamento delle consistenze organiche fissate per legge.

Allo scopo di soddisfare le suindicate esigenze si è predisposto l'unito disegno di legge, che consta di 11 articoli.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 prevedono la possibilità:

di bandire i concorsi per il reclutamento del personale con procedura più rapida di quella prevista all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

di comprendere nel numero dei posti anche quelli che si rendono vacanti durante l'anno, fermo restando che la nomina del vincitore non potrà avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto;

di immettere in servizio, in attesa di procedere all'accertamento di rito, i vincitori dei concorsi, previo rilascio, da parte di essi, di apposita dichiarazione scritta circa il possesso dei requisiti richiesti per la nomina. In caso di insussistenza di un solo di detti requisiti viene prevista la decadenza dalla nomina;

di nominare anche i candidati dichiarati idonei, secondo graduatoria, nei limiti dei posti resisi disponibili successivamente alla definizione del concorso;

di applicare la normativa di cui ai due precedenti alinea anche ai concorsi in via di espletamento o già espletati.

L'articolo 5 reca l'elencazione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi di accesso alle varie carriere.

In particolare la disposizione prevede la specializzazione elettronica in aggiunta ai titoli di studio tradizionali fin qui richiesti per l'accesso alle carriere del personale tecnico, nonché il diploma di istruzione secondaria di primo grado per la qualifica iniziale delle carriere esecutive, come previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in superamento dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, richiedente titoli di scuola di avviamento professionale, a tipo agrario, industriale e artigiano, non più in vigore dall'unificazione della scuola d'obbligo.

Con gli articoli 6, 7 e 8 vengono completamente rielaborate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006, concernenti i requisiti degli aspiranti all'assunzione in qualità di operai di ruolo delle varie categorie dell'Amministrazione dei Monopoli, la formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, la composizione delle Commissioni esaminatrici. Ciò al fine di rendere più snella la procedura concorsuale, soprattutto accelerando al massimo i tempi di accertamento della capacità professionale del personale operaio.

In particolare, per quanto riguarda i concorsi per l'assunzione di operai comuni, delle Commissioni esaminatrici non farà più parte il medico fiduciario dell'Amministrazione, la cui presenza era in passato necessaria data la natura delle prove cui venivano sottoposti i candidati; appare evidente il conseguente notevole acceleramento dell'attività delle Commissioni di cui trattasi, ove si consideri che esse attualmente non possono funzionare che per un breve arco della giornata proprio a causa della limitata disponibilità del medico fiduciario, che è ovviamente assorbito da altri impegni connessi all'esercizio della sua professione.

Viene prevista, peraltro, la presenza di un sanitario nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi per operai qualificati « infermieri patentati », qualifica questa recentemente istituita per i Monopoli con la Tabella dei

mestieri allegata alla legge 7 giugno 1975, n. 229.

Inoltre, al fine di evitare che l'eventuale assenza ovvero gli impegni di lavoro dei funzionari componenti le Commissioni esaminatrici possano costituire una remora al celere svolgimento dei concorsi per l'assunzione degli operai, viene introdotta la possibilità di sostituire detti funzionari, eccezion fatta per i Presidenti delle Commissioni, con funzionari in quiescenza di corrispondente qualifica.

Con l'articolo 9 viene abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006, in conseguenza della completa rielaborazione delle norme in materia, effettuata coi precedenti articoli 6, 7 e 8.

L'articolo 10 prevede l'estensione, ai concorsi per il reclutamento del personale impiegatizio, della possibilità di chiamare a far parte delle relative Commissioni d'esame personale in quiescenza, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-

gno 1972, n. 748. Al riguardo, giova far presente che analoga deroga è stata già stabilita agli articoli 7 e 8 della legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria.

Con l'articolo 11, per ripianare almeno in parte l'accennata carenza di mano d'opera ad alta qualificazione professionale ed i gravi effetti ad essa collegati — basti pensare ai danni che subirebbe l'Erario qualora la produzione non dovesse corrispondere alle richieste del mercato in continua espansione — si prevede un aumento di 400 posti nell'organico degli operai specializzati e di 600 posti in quello degli operai qualificati, rispettivamente stabiliti in 2.265 ed in 3.150 posti dalla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Con lo stesso articolo si prevede la contemporanea riduzione di 1.212 posti nell'organico degli operai comuni.

Il presente disegno di legge non comporta oneri di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio ed operaio in deroga al disposto dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facoltà di comprendere nel numero dei posti anche quelli che si rendano comunque disponibili durante l'anno.

La nomina dei vincitori non potrà avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.

I vincitori del concorso dovranno permanere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni dalla data di assunzione, salva la facoltà per l'Amministrazione di trasferirli per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

I vincitori dei concorsi, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della nomina, potranno essere immessi in servizio previo rilascio di dichiarazione scritta nella quale essi confermino il possesso dei requisiti stessi.

Alla nomina in prova sarà provveduto dopo l'accertamento di cui al comma precedente. La nomina stessa decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio.

L'immissione in servizio provvisoriamente disposta ai sensi del primo comma del presente articolo, sarà priva di effetti giuridici e gli interessati saranno dichiarati decaduti dalla nomina qualora nei loro confronti risulti la insussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti.

È fatta salva in ogni caso la retribuzione relativa al periodo di servizio effettivamente prestato.

Art. 3.

Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro un anno dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facoltà di nominare anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria nei limiti dei posti resisi disponibili successivamente alla definizione del concorso.

Anche nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai concorsi in via di espletamento o già espletati.

Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio:

1) carriera del personale direttivo tecnico:

a) branca « Coltivazione tabacchi »: laurea in scienze agrarie;

b) branca « Manifatture tabacchi »: laurea in ingegneria civile, o meccanica o elettrotecnica, o elettronica; laurea in architettura; laurea in chimica;

c) branca « Sali e chinino »: laurea in ingegneria civile o meccanica, o elettrotecnica o elettronica o chimica o mineraria; laurea in chimica o in chimica industriale;

2) carriera del personale direttivo amministrativo:

laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche ed economiche o in scienze statistiche e demografiche;

3) carriera del personale dell'esercizio:

amministrativi:

diploma di ragioneria o di perito commerciale;

tecnici:

a) branca « Coltivazioni tabacchi »:
diploma di perito agrario; diploma di perito chimico; diploma di geometra; diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica;

b) branca « Manifatture tabacchi »:
diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica, o per l'elettrotecnica o elettronica industriale o per la chimica industriale; diploma di geometra;

c) branca « Sali e chinino »: diploma di perito industriale per la meccanica, o per l'elettrotecnica, o per l'elettronica, o per l'industria mineraria o per la chimica industriale; diploma di geometra.

4) ruolo degli interpreti-traduttori:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

5) ruolo dei capi tecnici, dei computisti e dei dattilografi:

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono aver conseguito la licenza delle scuole elementari ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti dal bando di concorso.

Art. 6.

Gli aspiranti all'assunzione in qualità di operai di ruolo delle categorie specializzati, qualificati e comuni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanne per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni previste dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio.

Alla formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei si provvede in base a prova d'arte o esperimento pratico per gli

operai specializzati e qualificati, e in base a prove attitudinali per gli operai comuni, secondo modalità che saranno disciplinate con apposite norme da emanarsi con determinazione del direttore generale, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate in detto Consiglio.

Art. 7.

Nei concorsi per l'assunzione di operai comuni la commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri e dal funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni è sostituito dal capo agenzia. Nei depositi di generi di monopolio la commissione è composta dal dirigente e dal secondo contabile.

In mancanza o in caso di impedimento di taluno dei componenti sarà provveduto con altro funzionario, da nominarsi dalla Direzione generale, il quale, fatta eccezione per il presidente, può essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico da nominarsi dalla direzione generale.

Art. 8.

Nei concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati la commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri, dal funzionario tecnico di concetto preposto alle officine e da altro funzionario tecnico di concetto da nominarsi dal direttore dell'opificio. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle officine è sostituito dal capo agenzia.

In mancanza o in caso di impedimento di taluno dei componenti sarà provveduto con altro funzionario da nominarsi dalla Direzione generale, il quale, fatta eccezione per il presidente, può essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Nei concorsi per l'assunzione degli operai qualificati « infermieri patentati », di cui alla tabella allegata alla legge 7 giugno 1975, n. 229, la commissione esaminatrice è integrata con un medico da nominarsi dalla Direzione generale.

I concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati presso i depositi di generi di monopolio sono espletati nell'opificio che di volta in volta sarà designato dalla Direzione generale.

Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico da nominarsi dalla Direzione generale.

Art. 9.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

Art. 10.

I componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'assunzione del personale impiegatizio possono, fatta eccezione per il presidente, essere scelti fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 11.

L'organico degli operai specializzati e degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, come risulta modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è aumentato, rispettivamente, di 400 e di 600 posti.

L'organico degli operai comuni di cui alla stessa tabella è diminuito di 1.212 posti.